



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio autorizzazioni per la
prevenzione dall'inquinamento

inquinamento@regione.fvg.it
saaa@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4058
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 29489/GRFVG del 19/06/2024 SAPI - UD/AIA/99-R

Rettifica e modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società DUROX S.R.L. presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 37021 del 9 agosto 2023, con il quale è stato autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale

rilasciata, a favore della Società DUROX S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20, identificata dal codice fiscale 00192790301, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 246 del 13 febbraio 2013, come modificata, prorogata e aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 521 del 18 marzo 2014, n. 535 del 7 aprile 2015 e n. 1458 del 18 marzo 2020, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20;

Vista la nota del 27 maggio 2024, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 29 maggio 2024, assunta al protocollo regionale n. 343956, con la quale il Gestore ha comunicato che a seguito di una disanima del decreto di riesame è stato riscontrato un refuso nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni", "EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA", al decreto stesso, riguardante il parametro Ossidi di Zolfo e ne ha chiesto, conseguentemente, la correzione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procede alla rettifica e alla modifica l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 37021 del 9 agosto 2023;

DECRETA

1. E' rettificata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società DUROX S.R.L. con sede legale in Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20, identificata dal codice fiscale 00192790301, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 37021 del 9 agosto 2023, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Remanzacco (UD), Strada per Oselin, 18/20.

Art. 1 – Rettifica e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. La Tabella reattiva al punto di emissione E12 (Vasche di sgrassatura, decapaggio alcalino, decapaggio acido, anodizzazione, colore, fissaggio) della Linea OSSIDAZIONE OX88, contenuta nell'Allegato B "Limiti e prescrizioni", "EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA", al decreto n. 37021/2023, è sostituita dalla seguente:

LINEA OSSIDAZIONE OX 88

Punto di emissione E12 (VASCHE DI SGRASSATURA, DECAPAGGIO ALCALINO, DECAPAGGIO ACIDO, ANODIZZAZIONE, COLORE, FISSAGGIO)

Inquinante	Valori limite da rispettare	Rif. BAT
Ossidi di azoto, espressi come NO ₂ Tabella C, classe V – Parte I all'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 Soglia di rilevanza, espressa come flusso di massa: 5000 g/h	100 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	1.10
Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo Tabella C, Classe V – Parte I, all'Allegato I, alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 Soglia di rilevanza, espressa come flusso di massa: 5000 g/h	10 mg/Nm ³ ⁽¹⁾	1.10
Polveri totali	5 mg/Nm ³	1.10
⁽¹⁾ Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione: - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse devono essere sommate; - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori. Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più		

sostanze delle classi I, II e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Art. 2 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quantocompatibili con oil presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 37021/2023.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Durox S.r.l., al Comune di Remanzacco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), all'Acquedotto POIANA S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005)